

# I riscatti delle somme versate ai fondi pensione

Michela Magnani *Dottore commercialista in Bologna*

*Le diverse ipotesi di riscatto della posizione individuale dell'iscritto al fondo di previdenza complementare e i conseguenti diversi regimi fiscali*

L'anticipo all'1.1.2007 dell'entrata in vigore delle norme sulla previdenza complementare (ad opera dell'art. 1, comma 752, Finanziaria 2007) e il conseguente obbligo di decidere nel merito della destinazione del proprio Tfr entro il prossimo 30 giugno<sup>(1)</sup> costringe i soggetti interessati ad effettuare una serie di valutazioni di convenienza. Tra gli elementi che debbono essere considerati da parte di coloro che devono scegliere se iscriversi, o meno, alla previdenza complementare c'è anche quello di verificare se lo statuto o il regolamento del fondo riconoscano la possibilità di riscattare la propria posizione pensionistica. Nelle note che seguono si effettuano alcune considerazioni circa il contenuto dell'art. 14 Dlgs n. 252/2005 in merito alle ipotesi del riscatto della posizione individuale dell'iscritto al fondo di previdenza complementare.

## Il regime fiscale del riscatto

L'art. 14, Dlgs n. 252/2005 regola il regime fiscale e le condizioni che danno diritto al riscatto della propria posizione individuale presso il fondo: «2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

- a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- b) il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) il riscatto totale della posizione individuale matu-

rata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli artt. 3, comma 1, lett. da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

Come si può rilevare, si avrà riscatto (totale o parziale) della propria posizione pensionistica quando, anteriormente al verificarsi dei presupposti che danno diritto all'ottenimento della prestazione pensionistica complementare, il titolare (o i suoi eredi) ottiene, in un'unica soluzione, tutto o parte della posizione individuale maturata. Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile a tale

(1) Per coloro che hanno un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006.

fattispecie si può rilevare che la norma distingue due diversi regimi tributari prevedendo:

- una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15%, ridotta progressivamente fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari nei casi in cui il riscatto è operato per necessità e quindi a tutela dell'iscritto o degli eredi designati. Tali ipotesi possono riassumersi nell'inoccupazione «breve», nella mobilità e cig (in tale caso il riscatto ammesso è solo nella misura del 50% della posizione individuale maturata), nell'invalidità permanente o nell'inoccupazione superiore a 48 mesi nonché, infine, nella premorienza dell'iscritto (art. 14, c. 2, lett. b) e c), e c. 3);
- una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 23% per riscatti dovuti a cause diverse da quelle precedenti (art. 14, comma 5).

Con riferimento al termine «inoccupazione» che, come visto, dà diritto all'erogazione del 50% del montante maturato qualora tale situazione perduri in un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi la dottrina<sup>(2)</sup> segnala che dovrà essere confermato che, con tale termine, si è voluto rappresentare la condizione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa per cessazione del rapporto. Inoltre, sempre con riferimento alla fattispecie del riscatto nella misura del 50%, si rileva che dall'interpretazione letterale della norma (ma occorre sicuramente una conferma in tal senso) sembra che il semplice ricorso alla mobilità, o alla Cig da parte del datore permetta, in ogni caso, all'iscritto di riscattare la propria posizione individuale anche se tale lavoratore non rientra tra quelli coinvolti dalle procedure indicate. Infine, come segnalato dalla stessa dottrina, le Direttive emanate dalla Covip hanno sciolto i dubbi riguardanti l'interpretazione dell'art. 14, comma 5, riconoscendo ammissibile che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche contemplino previsioni di riscatto della posizione individuale in occasione della perdita dei requisiti di partecipazione, senza necessità di dovere prevedere successivi periodi minimi di inoccupazione. Infatti, in merito all'ipotesi di riscatto per «cause diverse» di cui all'art. 14, comma 5, Dlgs n. 252/2005, ad esempio nell'ipotesi di dimissioni volontarie da parte dell'iscritto, anche il Ministero del lavoro, con i chiarimenti forniti il 4.1.2007 - cfr. risposta 56 pubblicata sul *Sole24Ore* del 5.1.2007 - ha confermato che tale possibilità è ammessa solo

se contemplata negli Statuti e nei Regolamenti delle forme pensionistiche complementari. Le interpretazioni sopra riportate permettono di garantire una sostanziale linea di continuità con le opzioni già presenti negli Statuti e nei Regolamenti.

### Considerazioni conclusive

Come segnalato dalla dottrina<sup>(3)</sup> il regime fiscale dei riscatti definito dal Dlgs 252/2005 costituisce un «buco normativo» in cui si inseriscono gli aderenti ai fondi pensioni poco interessati alle rendite. Infatti, poiché già le precedenti disposizioni (si veda in proposito quanto previsto dall'art. 10, Dlgs n. 124/1993) ammettevano che lo statuto del fondo pensione riconoscesse l'ipotesi del riscatto, in molti, nel passato, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al fondo a cui avevano aderito, hanno potuto riscattare l'intero montante accumulato nel fondo pensione tradendo, di fatto, quella che è la natura stessa della previdenza complementare e cioè erogare una rendita complementare alla pensione del primo pilastro.

Tuttavia, le nuove norme nonché gli statuti dei fondi<sup>(4)</sup> ammettono la possibilità del riscatto e in questo caso la «leva» fiscale della tassazione potrebbe costituire elemento importante ai fini della decisione se aderire o meno alla previdenza complementare. Infatti, l'art. 14, comma 5, decreto n. 252/2005 stabilisce che, sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle che i commi 2 e 3 riconoscono a tutela dell'iscritto, debba essere applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23%. Ora, poiché tale regime fiscale è assolutamente competitivo non soltanto nei riguardi delle altre forme di investimento, ma anche rispetto al Tfr che, pur essendo tassato separatamente non scontrerà mai un'imposta inferiore al 23% (tassazione che verrà rivista, poi, dall'ufficio sulla base dell'aliquota media del quinquennio del percettore) è probabile che in molti aderiscano alla previdenza complementare (e più in particolare ai fondi chiusi) prevedendo di riscattare la propria posizione individuale. Ad esempio, se il soggetto ritiene che gli ultimi anni prima della pensione lavorerà come autonomo, potrebbe sfruttare la perdita dei requisiti di rimanere nel fondo pensione (chiuso) al quale era iscritto e riscattare l'intero montante maturato usufruendo della conveniente tassazione del 23%.

(2) Si veda *Quaderni di Assoprevidenza* n. 16 - Novembre 2006.

(3) Marco Lo Conte «La liquidabilità» in *Il Sole 24 Ore plus* di sabato 20 gennaio 2007.

(4) La maggior parte di essi, per ora, prevedono, *laconicamente*, la possibilità del riscatto dell'intera posizione individuale maturata applicando la tassazione prevista dall'articolo 14, comma 5, del Dlgs n. 252/2005 rinviando quindi, di fatto, alla regolamentazione interna le fattispecie che potranno dare diritto a tale erogazione.